COMUNE DI PISA
Direzione Finanze Provveditorato Aziende
Ufficio Economato-Provveditorato
U.O. Provveditorato

Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura e posa in opera di arredi asili nido a gestione diretta ed indiretta e scuole dell'infanzia comunali e statali del Comune di Pisa mediante RDO aperta su MePA per gli anni 2021 – 2025 - (CIG: 86453321A9 – CUP: J59J21000190004)

ART. 1
OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1.Costituisce oggetto dell'accordo quadro la fornitura e la posa in opera di arredi per gli asili nido a gestione diretta ed indiretta e le scuole dell'infanzia comunali e statali siti nel territorio del Comune di Pisa.
2.Per la composizione della fornitura e la tipologia di arredi si fa riferimento alle caratteristiche descritte nella RdO ("Richiesta di offerta") e negli Allegati "A"- "Riga unica Rdo arredi scolastici" e "B"- "Certificazioni e caratteristiche tecniche degli arredi", che costituiscono parte integrante del presente capitolato.
3.La fornitura e la posa in opera degli arredi include altresì:
a. eventuali sopralluoghi e misurazioni, comprensivo dell'ingresso dei mezzi del fornitore in ZTL che dovesse rendersi necessario;
b. il trasporto degli arredi, comprensivo dell'ingresso dei mezzi del fornitore in ZTL che dovesse rendersi necessario;
c. lo scarico, il montaggio e l'eventuale fissaggio a muro della merce nei locali e piani di destinazione; il montaggio deve essere effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, essendo a carico della ditta aggiudicataria tutte le attrezzature di sicurezza ed opere complementari necessarie alla posa in opera;
d. lo smaltimento degli imballaggi e di ogni residuo di lavorazione. Gli imballaggi dovranno rispondere alle norme vigenti secondo la natura dei beni da consegnare. In caso di scorretta effettuazione di tali operazioni di smaltimento, ed in particolare nel caso di abbandono di residui di lavorazione presso i plessi scolastici, si applica la penale di cui all'art. 14, comma 9;
e. laddove previsto nell'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria, lo smaltimento degli arredi preesistenti.
4.Gli elementi di arredo dovranno essere conformi:

a. alle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alle norme del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
b. alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), allegato 1 al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11.01.2017, modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 03.07.2019;
c. al D.M. 26/06/1984, classificazione di reazione al fuoco ed omologazione del prodotto ai fini della prevenzione incendi, con atto di omologazione rilasciata dal Ministero degli Interni su manufatto finito in classe di reazione al fuoco 1/M;
d. alle caratteristiche tecniche richieste dall'allegato B) "Certificazioni e specifiche tecniche degli arredi scolastici".

ART. 2

DURATA E IMPORTO MASSIMO DELL' ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro decorrerà dalla data della stipula e avrà la durata di 48 mesi, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo di fornitura; nelle more delle procedure necessarie per il nuovo affidamento del servizio, il Comune ha facoltà di prorogare il presente Accordo Quadro, agli stessi patti e condizioni e comunque fino al raggiungimento, ove non ancora avvenuto nel corso dell'anno di durata iniziale, del valore complessivo massimo delle prestazioni effettivamente ordinate.
2. L'importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura e posa in opera di arredi è pari ad € 200.000,00 Iva esclusa. Detto importo è da considerarsi puramente indicativo e l'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria alle effettive quantità ordinate ed acquistate di volta in volta dal Comune per il periodo di validità dell'appalto. Nell'ipotesi in cui il fabbisogno del Comune sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria. L'amministrazione si riserva dunque la facoltà di ordinare, nel periodo contrattuale, quantità diverse da quelle indicate per ogni tipologia di prodotto nell'"*Allegato A - Riga unica Rdo arredi scolastici*"; è quindi facoltà del Comune ordinare materiali in quantità diverse da quelle indicate nell'allegato "A" per ogni tipologia di prodotto.
3. Sarà inoltre possibile, in casi di necessità e/o urgenza, ordinare prodotti di diversa natura rispetto a quelli inseriti in detto allegato A, purchè siano compresi nel catalogo che la ditta appaltatrice metterà a disposizione; il prezzo di questi ultimi beni non potrà superare il prezzo di listino presente sul MePA della ditta aggiudicataria. In caso contrario si applicheranno le penalità stabilite al successivo art. 14, comma 6.
4. Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, consegna presso le scuole d'infanzia, montaggio ed installazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

ART. 3

INVARIABILITA'E REVISIONE PREZZI

1.L'impresa affidataria si impegna ad effettuare le forniture ai prezzi unitari offerti in sede di gara; i prezzi offerti si intendono presentati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio e pericolo.

2.La ditta non avrà pertanto alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione prezzi contrattuali per aumento del costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.

3. La Ditta aggiudicataria non potrà chiedere alcuna maggiorazione di prezzo in ragione del colore, dell'essenza e della finitura, se facenti parte della sua offerta.

ART. 4

CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1.Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo delle forniture, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni contrattuali, nonché ogni altra attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2.L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nei relativi allegati. Le forniture dovranno essere inderogabilmente conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche di cui agli allegati A) e B).

3.L'appaltatore si impegna a consentire al Comune, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

4.L'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme vigenti dei contratti collettivi di lavoro, le disposizioni in materia di obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, le

norme recate dal D.Lgs. 81/2008, assumendo in proprio ogni responsabilità e lasciando indenne il Comune, anche in caso di infortunio e di danni arrecati a persone o cose sia dell'Ente stesso che di terzi. Anche se le consegne dovranno essere effettuate al di fuori dell'orario scolastico, si è ritenuto necessario predisporre il Duvri (documento di valutazione del rischio di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

5.Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo delle forniture e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

6.L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La tipologia e le caratteristiche dei prodotti messi a gara potranno subire variazioni in virtù di modifiche legislative, regolamentari e tecniche nazionali ed europee; è pertanto facoltà dell'Amministrazione sostituire tipologia e caratteristiche dei prodotti in presenza di dette modifiche.

7.Qualora il/i prodotti oggetto di gara vengano messi fuori produzione e la ditta aggiudicataria non sia più in grado di fornirlo/i, l'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante un prodotto equivalente sia nella qualità che nel prezzo in sostituzione di quello fuori produzione; in caso contrario si applicheranno le penalità stabilite dal successivo art. 14, comma 4.

ART. 5
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLA FORNITURA

1.Gli arredi oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e costruiti utilizzando parti nuove ed essere conformi alle caratteristiche tecniche prestazionali e dimensionali, ai requisiti minimi, alle specifiche tecniche indicate nell'Allegato B) al presente Accordo Quadro.

2.Gli arredi devono essere privi di spigoli vivi che possano recare danno a persone o cose, ed essere conformi al dettato delle norme vigenti in materia di sicurezza e fornire la più ampia garanzia di durata e funzionalità.

3.Gli arredi devono essere inoltre conformi alle versioni più recenti delle norme UNI EN vigenti che costituiscono un riferimento inderogabile per quanto concerne la qualità, durabilità, sicurezza e robustezza richieste.

ART. 6
CONSEGNA DELLA FORNITURA

1.Il Comune procederà a richiedere la fornitura per i quantitativi di volta in volta occorrenti mediante l'emissione di ordinativi inoltrati alla Ditta aggiudicataria tramite posta elettronica certificata (pec).

2.La Ditta appaltatrice dovrà consegnare la merce franca di qualsiasi spesa direttamente presso gli istituti scolastici indicati dal Comune; la consegna dovrà avvenire entro 25 giorni solari dalla ricezione dell'ordine emesso e in tempi compatibili con il regolare svolgimento dell'attività didattica.

3.I mobili e gli arredi dovranno essere montati e posti in opera direttamente nei locali che saranno indicati dai dirigenti scolastici e dovranno essere immediatamente pronti per l'utilizzo; la posa in opera delle lavagne murali, degli armadi e degli altri arredi che richiedono l'ancoraggio a muro, a terra od altre lavorazioni accessorie, comprende espressamente anche tali operazioni. In particolare:

a) per i mobili contenitori con altezza da 1 a 1,5 metri, potrà essere richiesto l'ancoraggio a muro con accessori idonei per ciascuna parete;
b) per i mobili contenitori e le scaffalature superiori a 1,5 metri, dovrà essere effettuato l'ancoraggio al muro a regola d'arte, con accessori idonei per ciascuna parete.

4.Prima della consegna la ditta affidataria dovrà dare avviso scritto ai referenti delle scuole ed al Comune almeno 5 giorni lavorativi prima delle operazioni di carico e scarico della merce e di quelle di montaggio, e concordare le modalità e gli orari di consegna della fornitura. Sarà altresì onere della ditta contattare preventivamente gli istituti scolastici destinatari della fornitura al fine di verificare la sede esatta ed i relativi indirizzi presso cui dovranno essere effettuate le consegne.

5.Rimangono a carico della ditta tutte le pratiche e le spese relative ad eventuali permessi di occupazione del suolo per effettuare la consegna di cui al presente appalto.

6.L'importo minimo per l'ordinativo di fornitura è quantificato in € 50,00 iva esclusa.
7.La Ditta appaltatrice dovrà eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine della stazione appaltante, la quale non procederà, in nessun caso, alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordini emessi.
Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti le tipologie e la quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura.
8.Qualora il quantitativo della merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale; in questo caso, ferma restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo dal successivo art. 14, commi 2 e 3, il fornitore è tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo e ad indicare sul documento accompagnatorio della merce che completa la fornitura, il riferimento all'ordine assegnato in origine dal fornitore.
9.La posa in opera dovrà avvenire esclusivamente in orario tale da escludere rischi di interferenza nelle sedi di destinazione della fornitura, soprattutto con riguardo alla presenza dei bambini nei plessi.
10.Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento dei materiali utilizzati per la posa in opera si intende a cura della ditta aggiudicataria dell'appalto. I contenitori impiegati dovranno essere costituiti da un unico materiale o da più componenti, purché facilmente separabili manualmente. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere al ritiro e all'avvio al riciclaggio degli stessi e allo smaltimento degli eventuali materiali di risulta.
11. Nel caso in cui, nell'offerta tecnica, la ditta abbia offerto il servizio di smontaggio e lo smaltimento degli arredi vetusti da sostituire, l'Ente comunicherà l'elenco degli arredi in oggetto, suddivisi per ogni plesso scolastico e si procederà secondo il piano di fattibilità proposto dalla ditta, che verrà inserito nel contratto d'appalto. Nel caso in cui la ditta non proceda secondo quanto offerto in sede di gara, si applicheranno le penali di cui all'art. 14, comma 7.

ART. 7
RILEVAZIONE DI DIFETTI QUALITATIVI

1. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti, imperfezioni e vizi apparenti e occulti della fornitura, seppur non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. Riguardo alla garanzia per i vizi del bene venduto si applica l'art. 1490 e s.s. c.c.
2. La Ditta appaltatrice è responsabile nei confronti del Comune per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni. Il Comune ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità di quei beni non conformi, mediante sostituzione degli stessi, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente all'art. 15.
3. Le sostituzioni devono essere effettuate entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti al Comune, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale è stato acquistato il bene. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire, si tiene conto dell'uso del bene.
4. Decorsi infruttuosamente 15 giorni dalla data della richiesta, il Comune potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.
In caso di consegna di materiale difettoso o difforme rispetto a quanto richiesto, la Ditta è obbligata alla sostituzione della merce a propria cura e spese, entro i termini sopra indicati; in caso contrario si applicheranno le penalità stabilite dall'art. 14, comma 5.
5. Qualora, invece, il Comune ritenesse di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
6. Fatta salva l'applicazione delle penali richiamate dal presente articolo, il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento del materiale che riterrà difforme o che non sia stato sostituito entro il termine sopra indicato.

ART. 8

ULTERIORI OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

1.L'appaltatore si impegna inoltre a:

a) effettuare le forniture impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione delle stesse secondo quanto precisato nel Capitolato e relativi allegati;

b) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative e di indirizzo che a tale scopo dovessero essere impartite dal Comune;

c) a garantire in caso di richiesta di inserimento di nuovi articoli il miglior prezzo dello stesso individuato sul proprio catalogo MePA;

d) individuare un responsabile operativo che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dall'accordo quadro, del quale deve essere fornito il recapito di telefonia fissa e mobile e l'indirizzo e-mail al quale il Comune potrà rivolgersi segnalando eventuali urgenze e le necessità occorrenti e che dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì;

e) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;

f) mettere a disposizione un numero di telefono attivo e un indirizzo e-mail almeno nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 17.00, tutti i giorni dal lunedì al venerdì;

g) mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento del recapito telematico da utilizzare per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai rapporti contrattuali;

h) indicare con congruo preavviso, l'eventuale periodo, coincidente con la chiusura estiva o per le festività, durante il quale non potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto; tale periodo non potrà in ogni caso essere superiore a giorni 15.

ART. 9

GARANZIA DEGLI ARREDI; ASSISTENZA POST-VENDITA

1. La garanzia dei prodotti deve essere di 5 anni a partire dalla consegna, o del periodo più lungo assicurato dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta tecnica.

2. Per tutta la durata della garanzia la Ditta aggiudicataria si impegna a riparare o a sostituire a sue spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni feriali dalla richiesta d'intervento da parte della Stazione Appaltante, le parti necessarie a ripristinare la piena funzionalità dei prodotti. In carenza, saranno applicate le penali di cui all'art. 14, comma 8.

3. Per le parti soggette a consumo/usura il produttore deve garantire la disponibilità di pezzi di ricambio o, in alternativa, pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali, per il periodo maggiore fra:

- il periodo di garanzia dei prodotti offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta tecnica;
- la durata dell'accordo quadro e i 5 anni seguenti.

4. Per le richieste d'intervento non coperte da garanzia, o laddove la medesima garanzia sia scaduta, purché si resti nei limiti temporali previsti al comma 3, la Ditta aggiudicataria deve specificare già al momento della vendita dei vari arredi il costo di tutti i loro pezzi di ricambio, comprensivo del costo della manodopera. Al riguardo la Ditta aggiudicataria, in vigenza del presente accordo quadro, non può operare alcuna rivalutazione monetaria

5. La Ditta aggiudicataria:

- laddove la Stazione Appaltante sia stata in grado di specificare chiaramente l'intervento da eseguire, si impegna entro 3 giorni feriali dalla relativa richiesta a fornire un preventivo sulla base di quanto sopra definito;
- si impegna ad effettuare l'intervento di riparazione o sostituzione nel più breve tempo possibile, e comunque entro 15 giorni feriali dalla ricezione della richiesta generica d'intervento o dall'accettazione del preventivo.

In violazione di tali standard, saranno applicate le penali di cui all'art. 14, comma 8.

6. A fronte di una richiesta di intervento generica, il personale della Ditta aggiudicataria valuterà sul posto l'entità del danno e quantificherà la spesa necessaria per effettuare la riparazione o sostituzione. Laddove la Stazione Appaltante decida di non procedere con la riparazione o sostituzione, spetterà alla controparte una somma di € 50,00 a titolo di rimborso spese.

ART. 10
GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante, o in misura superiore in caso di offerte con ribassi superiori al 10%, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
2. Tale garanzia verrà svincolata alla fine del periodo contrattuale previa verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta.
3. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti e le misure di favore per le micro, piccole e medie imprese previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.
4. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
5. Tale garanzia verrà svincolata 2 mesi dopo che l'Ufficio Provveditorato del Comune, entro 2 mesi dal termine dell'Accordo Quadro, al verificarsi del primo evento fra il raggiungimento dell'importo massimo di € 200.000,00 e la scadenza del quadriennio contrattuale, avrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità, attestante la definitiva conformità delle forniture prestate.

ART. 11
FATTURAZIONE

1. Le fatture relative alle forniture effettuate dovranno pervenire in formato elettronico ed essere indirizzate al "codice univoco ufficio" **UF5YHL**.
2. Ciascun ordine dovrà essere fatturato singolarmente e la relativa fattura elettronica dovrà essere emessa a fine mese salvo diversa richiesta da parte dell'appaltatore.
3. Al fine di garantire la corretta emissione della fattura elettronica completa di tutti i dati previsti dalle attuali normative in materia e permettere all'Ente una solerte gestione delle procedure amministrative di controllo, si comunicano i dati che il fornitore dovrà inserire in fattura oltre a quelli già previsti dall'art. 21 del Dpr. n. 633/72 e del codice ufficio e la loro corretta valorizzazione all'interno del tracciato ".xml", come indicato nel formato "fatturaPA" tabellare pubblicato nel sito www.fatturapa.gov.it:
    a. Il Codice Identificativo Gara "CIG" corretto e comunicato dall'Ufficio (art. 25 Dl. n. 66/14). Il CIG dovrà essere indicato tassativamente nel campo 2.1.2.7 <CodiceCIG> evitando di inserire il predetto dato in altri campi;
    b. il numero del buono d'ordine fornito da questa amministrazione comunicato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 191 del Dlgs. n. 267/00, da indicare tassativamente nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> nel formato "numero/anno" (ad esempio: 435/2021 – senza scrivere altro);
    c. corretta indicazione dell'esigibilità dell'Iva: "scissione pagamenti" (art. 17-ter del Dpr. n. 633/72, campo 2.2.2.7);
    d. il conto corrente dedicato in ottemperanza alle indicazioni dell'art. 3, Legge n. 136/10, con l'indicazione dell'Iban (Codice campo 2.4.2.13);
    e. la causale del documento (Codice campo 2.1.1.11)).

    L'Amministrazione si riserva comunque di respingere le fatture elettroniche che, seppure trasmesse e consegnate tramite il SDI, non riportino correttamente le informazioni sopracitate che per il nostre ente assumano carattere essenziale.

ART. 12

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE FORNITURE

1. Il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi di fornitura entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture elettroniche.
2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica della correttezza delle forniture e prestazioni effettuate nonché della regolarità contributiva del fornitore.
3. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore, il quale si obbliga al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13

REGOLARE FORNITURA E COLLAUDO

1.L'accertamento della regolarità della fornitura per i quantitativi di volta in volta ordinati sarà effettuato entro 20 giorni dall'ultimazione della stessa mediante redazione di apposito certificato di regolare esecuzione da redigersi a cura dei referenti comunali.

2.Il Comune si riserva la facoltà di procedere, presso un laboratorio accreditato ACCREDIA, all'effettuazione di prove volte ad accertare la corrispondenza degli arredi forniti alle caratteristiche tecniche previste nell'allegato "B" al presente Capitolato ed alle certificazioni consegnate dalla ditta aggiudicataria. Le spese per le prove (comprensive degli oneri di imballaggio, trasporto e consegna del materiale assoggettato a verifica al laboratorio di analisi) saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice e saranno detratte dal residuo saldo a credito, qualora l'impresa non vi provveda direttamente.

3.Qualora dovesse risultare la non corrispondenza anche parziale della fornitura ai requisiti contrattuali il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio:

a) chiedere l'eliminazione entro un congruo lasso di tempo, senza alcun compenso, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati;
b) rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione, senza alcun compenso, entro un congruo periodo di tempo;
c) rifiutare la merce senza chiedere la sostituzione e dichiarare il contratto risolto per colpa, con le conseguenze previste dall' art. 15 in caso di risoluzione del contratto per colpa del fornitore.

Art.14

PENALI

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
2. In caso di mancata consegna, totale o parziale, della fornitura ordinata sarà applicata una penale pari al 5% del valore della merce non consegnata, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune, inoltre, ove lo ritenga, potrà rifornirsi sul mercato della merce non consegnata addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dall'accordo quadro.
3. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto al termine di consegna indicato all'art. 6, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a corrispondere al Comune una penale pari al 2% del valore del materiale consegnato in ritardo, per ogni giorno successivo al termine prescritto, salvo il risarcimento del maggior danno. Decorsi infruttuosamente 10 giorni oltre il termine di consegna previsto, fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi del successivo art. 15, il ritardo sarà considerato quale mancata consegna e il Comune avrà diritto di agire ai sensi del precedente comma 2. Le penali di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili. Nel caso di consegna dei beni senza il rispetto delle procedure di cui ai commi 4 e 9 dello stesso art. 6, si applicherà una penale *una tantum* di e 300,00 ad evento.
4. In caso di mancata sostituzione di un prodotto uscito di produzione con un prodotto equivalente a catalogo, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 7 del presente capitolato, si applicherà una penale *una tantum* di € 500,00 a prodotto, salvo particolari motivazioni da valutarsi di volta in volta.
5. In caso di mancata sostituzione di un prodotto difettoso, entro i termini stabiliti dall'art.7 comma 3, si applicherà una penale pari al 5% del valore della merce non sostituita; per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, si applicherà una penale pari al 2% del valore della merce sostituita in ritardo; tali penali sono cumulabili.

6. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, si applicherà una penale *una tantum* pari ad € 100,00 per ogni prezzo applicato superiore rispetto al listino MePA.
7. Nel caso di mancata effettuazione del servizio di cui all'art. 6, comma 11, si applicherà una penale pari ad € 300,00 per ogni plesso nel quale non verrà effettuato lo smontaggio ed il ritiro degli arredi vetusti.
8. In vigenza di garanzia, nel caso di mancata fornitura di pezzi di ricambio nelle tempistiche di cui all'art. 9, commi 2 e 4, si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
9. Nel caso di mancato di rispetto di quanto stabilito all'art. 1, comma 3, lettera d) in tema di corretto smaltimento di imballaggi e residui di lavorazione, si applica una penale di € 500,00 ad evento.
10. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la Ditta appaltatrice si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
11. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore, ovvero, in mancanza, sulla garanzia che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 15
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, per inadempimento dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:
    a) quando la mancata consegna, totale o parziale, si sia verificata almeno tre volte;
    b) quando vi sia un ritardo di 15 o più giorni lavorativi nella consegna del prodotto o nella sostituzione del prodotto non conforme o difettoso;
    c) quando vi sia inosservanza o inadempienza delle clausole contenute nel presente Capitolato.
2. Nei casi di cui al comma precedente il Comune potrà incamerare la garanzia definitiva ovvero potrà applicare una penale equivalente, fermo rimanendo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
3. Le interruzioni o i ritardi della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.
4. L'accordo quadro si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:
    a) in caso di perdita dei requisiti di ordine generale da parte dell'appaltatore;
    b) anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, qualora, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Ditta affidataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
    c) in caso di mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge;
    d) in esecuzione dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, qualora le forniture oggetto dell'accordo quadro risultino disponibili mediante le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, il Comune potrà incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ART. 16
RESPONSABILITÀ

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e del Comune per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio dei materiali oggetto del presente Capitolato.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Ditta affidataria, anche per il fatto del terzo, intendendo il Comune restare estraneo ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e le ditte fornitrici dei vari prodotti o degli altri supporti necessari allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Ditta appaltatrice abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, la Ditta affidataria sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia e all'estero di brevetti (per invenzione, brevetti industriali e marchi), incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune informerà per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
5. La Ditta appaltatrice è altresì responsabile nei confronti del Comune per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti, sia durante il periodo in cui gli articoli rimangono depositati nei locali a ciò destinati dalla Ditta stessa, sia durante le operazioni di trasporto, anche se effettuato da terzi, e fino all'avvenuta consegna, a meno che non provi che la perdita o l'avaria degli stessi derivi dalla loro natura, loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
6. Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere il Comune sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi ai rapporti contrattuali con il Comune.
7. La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste dal Capitolato, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dal Comune stesso.

ART. 17
RECESSO

1. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dall'accordo quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta fornitrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune committente.
3. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte sino alla data di efficacia del recesso secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che al Comune faccia carico, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile, alcun onere aggiuntivo. La Ditta rinuncia pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
4. Nell'arco della durata dell'accordo quadro l'aggiudicazione non costituisce per la Ditta affidataria diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

ART. 18
CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Il subappalto del servizio è ammesso nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non è ammessa la cessione del contratto, neppure parziale. Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dalla prestazioni eseguite.
2. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro.

ART. 19
ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTIDAL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per la durata dell'appalto, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96

del 15.07.2014, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente - Atti Generali" del sito istituzionale del Comune di Pisa, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario.

ART. 20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento dell'U.E. n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Pisa esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Responsabile dell'Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco del Comune di Pisa. Si richiama l'"Informativa sul trattamento dei dati personali" di cui all'allegato 3) del Bando di gara.

ART. 21
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

ART. 22
SPESE CONTRATTUALI

1. Sono interamente a carico della ditta fornitrice tutte le spese per la stipula dell'accordo quadro.